

Legge regionale 02 maggio 2001 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 04/05/2001

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione.

Art. 3

(Convenzioni)

1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla pubblica amministrazione, ivi comprese funzioni relative a procedimenti per l'attribuzione di benefici ai disabili previsti dalle norme nazionali e regionali.